

L'accesso alla giurisprudenza italiana e comunitaria

La conoscenza – seppur minima – della giurisprudenza o anche solo una sufficiente abilità nel ricercarla non rientrano nella “cultura generale” dei cittadini. Per alcune ragioni che saranno esposte in seguito, si propone qui l'ipotesi di inserire le tecniche di ricerca di base delle pronunce dei vari organi giudicanti nei corsi di formazione alla competenza informativa (*information literacy*). Iniziamo ad esaminare le principali difficoltà che (attualmente) incontriamo come cittadini (anche con istruzione elevata) a reperire la giurisprudenza su un determinato argomento e a comprenderne con una certa rapidità i testi prodotti.

Perché è difficile reperire e comprendere i testi giurisprudenziali

1) Se non si conoscono gli estremi identificativi (autorità, data e numero per la giurisprudenza italiana o “codice” della causa per le corti europee) è indispensabile possedere qualche elemento di informazione o conoscenza: riferimenti normativi (codici compresi), parole significative espresse nel linguaggio giuridico, parti in causa, tema/materia/voci/soggetti nel caso in cui l'archivio lo preveda. La classificazione delle pronunce è infatti abbastanza rara negli archivi ad accesso libero. Alcune eccezioni: la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, Tribunale di primo grado e Tribunale del

la funzione pubblica), le rassegne annuali della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile e penale).

Schemi di classificazione con voci e sottovoci e strumenti raffinati come thesauri, lemmari, catene analogiche ecc. sono messi a disposizione degli utilizzatori (alcune categorie ne fruiscono gratuitamente, per altre vi sono condizioni di abbonamento diversificate) del sistema ItalgireWeb che dà l'accesso agli archivi della Corte di cassazione. Dalla home page di Italgire (<http://www.italgiure.giustizia.it>) si può però accedere liberamente agli aggiornamenti giurisprudenziali della Suprema corte attraverso il suo Centro elettronico di documentazione (CED). Gli aggiornamenti comprendono la massima ufficiale e il rinvio al testo della sentenza, e cioè alla motivazione (esposizione dei fatti e percorso logico-giuridico seguito per approdare alla decisione).

2) Il linguaggio con cui sono redatti i testi giurisprudenziali costituiscono sovente delle vere e proprie barriere. Bice Mortara Garavelli in *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani* (Torino, Einaudi, 2001) sostiene che un'operazione di semplificazione del linguaggio giuridico dovrebbe riguardare non solo la terminologia, in particolare i falsi tecnicismi, ma anche il controllo sintattico e l'organizzazione testuale. Qualche esempio:

“... le norme impugnate escludono ogni rilievo della carenza di coscienza dell'antigiuridicità della condotta” (tratto da una sentenza della Corte costituzionale; fonte: BICE MORTARA GARAVELLI, *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, <<http://www.cnf.it/centrofor/convegna/crusca.htm>>).

“È illegittima in quanto contrastante con gli art. 2, 3 comma 1, 25 comma 2, 27 comma 1, 73 comma 3 cost., l'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità della ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile” (fonte: massima, cioè riassunto dei principi più rilevanti, di una sentenza della Corte costituzionale redatta da una rivista giuridica).

“Nel caso di fallimento del debitore principale, ove il fideiussore paghi dopo il fallimento il creditore già insinuato al passivo e s'insinui a sua volta, dichiarando di surrogarsi ai sensi degli artt. 1949 e 1203, numero 3, cod. civ., non osta all'ammissione del credito il principio di cristallizzazione della massa passiva né occorre che il credito così insinuato sia stato ‘prenotato’ tramite la preventiva insinuazione in via condizionale, ai sensi dell'art. 55, terzo comma, legge fall. Il pagamento con surrogazione, infatti, ha il limitato effetto di soddisfare il creditore originario senza liberare il debitore, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio non si estingue e il *solvens* si sostituisce al creditore originario subentrando nel medesimo rapporto, sì che il credito mantiene il suo carattere concorsuale, senza che per effetto della successione nella titolarità dello stesso si determini danno per i creditori, perché il pagamento del cre-

ditore principale non viene effettuato con denaro della massa, ma del fideiussore, e perché nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori” (fonte: massima ufficiale di una sentenza di Cassazione civile).

Queste difficoltà sono in parte attenuate dalla divulgazione su carta o on line operata da:

– quotidiani, i quali però spesso si basano sul dispositivo della sentenza, cioè sulla porzione del provvedimento che sintetizza il contenuto della decisione (nel processo penale il dispositivo viene letto in udienza);

– riviste e rubriche specializzate che pubblicano in parte o integralmente il testo della sentenza con annotazioni e commenti;

– blog e siti di singoli operatori del diritto. Per un elenco per categorie si rinvia alle guide dei motori di ricerca generalisti: Google, Yahoo ecc. Tra quelli specializzati, il recente Arancia Outlaw (<http://www.arancia.com/>) nel solco del Web 2.0 si propone di recuperare normativa e giurisprudenza italiana pubblicata in rete.

3) La quantità di documenti prodotti dagli organi giudiziari è estremamente elevata. Solo per la Cassazione civile, a fine dicembre 2006 il numero totale delle sentenze ammontava a oltre a 27.000.

4) Il considerevole numero di organi giudicanti comporta la creazione di molti archivi non interconnessi. Oltre alle sentenze della Corte costituzionale – organo che ha funzioni di controllo e garanzia – l'amministrazione della giustizia ordinaria, civile e penale in Italia è affidata a: giudice di pace, Tribunale, Tribunale di sorveglianza, Tribunale per i mi-

norenni, Corte di appello, Corte di cassazione. La giustizia amministrativa è affidata ai Tribunali amministrativi regionali (TAR) e al Consiglio di stato, per le controversie contro la pubblica amministrazione; la giustizia contabile alla Corte dei conti, per i settori della contabilità pubblica; la giustizia militare è esercitata dai Tribunali militari, dalle Corti militari di appello e dai Tribunali militari di sorveglianza. La giurisdizione tributaria è affidata alle Commissioni tributarie provinciali e alle Commissioni tributarie regionali, in materia di imposte. In ambito comunitario: la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado e (più di recente) il Tribunale della funzione pubblica. Gli archivi prodotti da questi organi sono completi e la ricerca è agevolata da indici per materia e repertori; da segnalare l'*aiuto* fornito agli

utilizzatori attraverso un'agile ed efficace presentazione del contenuto.

5) Frammentazione e incompletezza degli archivi, in particolare quelli ad accesso libero; assente o insufficiente presentazione dei contenuti. La giurisprudenza dei Tribunali, Corti di appello, giudici di pace è rintracciabile solo in minima parte, quella prodotta dalla giustizia amministrativa (<http://www.giustizia-amministrativa.it>) pur essendo aggiornata e consistente si avvale di una interfaccia non aggiornata.

Perché può essere utile acquisire abilità nel reperire la giurisprudenza

1) Anche se la giurisprudenza "non rientra tra le fonti del diritto: ciò trova esplicita conferma nel principio

affermato dall'art. 2909 c.c. secondo cui le sentenze passate in giudicato hanno *effetto soltanto tra le parti*, i loro eredi e gli aventi causa [in] pratica, tuttavia, le massime consolidate in giurisprudenza concorrono alla formazione del diritto: d'altro canto, è lo stesso legislatore ad attribuire alla Corte di cassazione il compito di garantire l'unità del diritto oggettivo (fonte: *Dizionario giuridico*, edizioni Simone).

2) Attraverso le massime o le sentenze si possono recuperare le norme (storiche) citate in relazione a determinati argomenti.

3) La constatazione di un elevatissimo numero di sentenze su alcune materie (per esempio "comunione e condominio") può far emergere la consapevolezza che altri modi di risolvere (alcuni) conflitti possono essere intrapresi. Non mancano buoni esempi. Il Program on ne-

gotiation alla Harvard Law School (<http://www.pon.harvard.edu>) sin dal 1983 si occupa di teoria e pratica di negoziazione e risoluzione delle controversie; la Commissione per la verità e la riconciliazione venne istituita nel 1995 dal governo del Sudafrica; master, laboratori e corsi di mediazione e gestione dei conflitti, in particolare interculturali, da tempo sono stati attivati all'interno del "terzo settore".

4) Il processo già avviato di semplificazione del linguaggio amministrativo e legislativo può estendersi gradualmente a quello giurisprudenziale nel caso in cui sia sollecitato da richieste diffuse.

(Per la descrizione e l'indirizzo degli archivi citati, si rinvia al repertorio DFP: <<http://www.aib.it/dfp>>.)

Carla Crivello

Redazione DFP
carla.crivello@unito.it